

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 LUGLIO 2015, N. 33034: reati paesaggistici. La fattispecie ex art. 181 D.Lgs. n. 42/04, rappresenta un reato di pericolo e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente

«...l'orientamento giurisprudenziale, in tema di reati paesaggistici, secondo il quale la fattispecie ex art. 181, d.Lvo 42/04, rappresenta un reato di pericolo e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludere dal novero della condotte penalmente rilevanti solo quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, chiarendo che il principio di offensività deve essere inteso in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì della attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto (Cass. 22/3/2013, n. 13736; Cass. 20/3/2013, n. 24539). »

«Rilevasi che l'oggetto tutelato non è il concetto astratto di "bellezze naturali", bensì l'insieme delle cose, beni materiali o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico, che non possono non ritenersi in alcun modo compromesse dalla allocazione di una attività commerciale, anche se nella zona ne siano sussistenti altre... »

«...le opere realizzate, al di fuori da ogni controllo preventivo ed autorizzatorio da parte delle autorità preposte, determinanti la creazione di una nuova attività commerciale di ristorazione, hanno incidenza non solo sulla consistenza del paesaggio, ma, in maniera significativa, anche sull'equilibrio ambientale, nella sua accezione più ampia: l'utilizzo, il funzionamento di un ristorante determina inevitabili e sostanziali conseguenze anche in termini di maggiore affluenza di persone, traffico veicolare, produzione di rifiuti, inquinamento, legati alla gestione dell'esercizio commerciale. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Presidente - SENTENZA
N. 1419/2015

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 55790/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


BUONOCORE GIANLUCA N. IL 05/10/1971

avverso l'ordinanza n. 299/2014 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del
24/10/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *fiocchino Izzo,*

che ha chiesto il rigetto

Udit i difensori Avv.;



h



RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 13/6/2014 rigettava la richiesta del p.m. di sequestro preventivo di un volume edilizio, ottenuto mediante la chiusura perimetrale di un porticato, con superficie di circa 80 mq., trasformato, da area di collegamento tra la S.S. 163 Amalfitana e l'Albergo Sole Splendid, in locale chiuso destinato all'esercizio del ristorante "Al Mare", in relazione alla astratta ipotesi di reato di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01, e 181, co. 1 bis, d.Lvo 42/04, contestato a Gianluca Buonocore, in concorso con Paolo Di Martino, amministratore della società proprietaria dell'immobile e della società Hotel Sole Splendid, sull'assunto della intervenuta prescrizione delle violazioni, per essere maturato il relativo termine quinquennale.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal p.m, con ordinanza del 24/10/14, in accoglimento del gravame, ha disposto la invocata misura cautelare reale, rilevando la sussistenza del fumus del delitto ambientale contestato e, in particolare, che relativamente ad esso il termine prescrizionale non poteva considerarsi ancora consumato.

Propone ricorso per cassazione la difesa di Gianluca Buonocore, eccependo la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 181 d.Lvo 42/04 in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora ai fini della applicazione del sequestro preventivo del manufatto in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, a giustificazione dell'applicazione della misura cautelare reale.

Il Tribunale ha puntualmente richiamato l'orientamento giurisprudenziale, in tema di reati paesaggistici, secondo il quale la fattispecie ex art. 181, d.Lvo 42/04, rappresenta un reato di pericolo e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludere dal novero della condotte penalmente rilevanti solo quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, chiarendo che il principio di offensività deve essere inteso in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì della attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto (Cass. 22/3/2013, n. 13736; Cass. 20/3/2013, n. 24539).

Orbene, ad avviso del giudice di merito, nel caso in questione, le opere realizzate, al di fuori da ogni controllo preventivo ed autorizzatorio da parte delle autorità preposte, determinanti la creazione di una nuova attività commerciale di ristorazione, hanno incidenza non solo sulla consistenza del paesaggio, ma, in maniera significativa, anche sull'equilibrio ambientale, nella sua accezione più ampia: l'utilizzo, il funzionamento di un ristorante determina inevitabili e sostanziali conseguenze anche in termini di maggiore affluenza di persone, traffico veicolare, produzione di rifiuti, inquinamento, legati alla gestione dell'esercizio commerciale.

Peraltro, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, nonché a speciale protezione dell'autorità, come il sito del Comune di Maiori, l'opera in contestazione, che ivi insiste, e l'uso della stessa, concorre a modificare l'assetto ambientale e del territorio, incidendo notevolmente sull'equilibrio paesaggistico, considerato che la ratio della apposizione di vincoli e della speciale protezione di una zona risiede proprio nell'impedire situazioni di degrado e a preservare la integrità di luoghi particolarmente ameni, che hanno determinate conformazioni da non compromettere.



Rilevasi che l'oggetto tutelato non è il concetto astratto di "bellezze naturali", bensì l'insieme delle cose, beni materiali o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico, che non possono non ritenersi in alcun modo compromesse dalla allocazione di una attività commerciale, anche se nella zona ne siano sussistenti altre, come nella specie.

Nel caso in esame il decidente ritiene, con discorso giustificativo del tutto plausibile, che, anche in considerazione della natura, dimensione e funzione dell'opera abusiva, non può sostenersi la compatibilità di essa con gli interessi tutelati dal vincolo; peraltro, l'utilizzazione dell'immobile e l'attività ivi esercitata aggrava e prolunga la lesione dello stesso equilibrio ambientale.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Buonocore abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 17/6/2017

Il consigliere estensore
dott. Santi Gazzara

Il Presidente
dott. Saverio F. Mannino

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

3